

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4289

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DI PIETRO, OCCHIPINTI, CAMO,
MAZZUCA POGGIOLINI e PAPINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1999

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per
approfondire la conoscenza della documentazione acquisita
con il «*dossier* Mitrokhin» e valutarne le relative conseguenze
storico-politiche

ONOREVOLI SENATORI. — La caduta del muro di Berlino ci consente oggi di affrontare con serenità e di approfondire tutte le questioni politiche che hanno attraversato l'Europa in questi decenni, comprese evidentemente quelle relative ai rapporti tra i Partiti comunisti europei e l'ex Unione Sovietica, senza alcuna strumentalità ma con la sola volontà di ricostruire pezzi importanti della storia del nostro Paese, consapevoli peraltro delle differenze che hanno caratterizzato l'esperienza del Partito comunista italiano nei rapporti con l'Urss e con gli altri Partiti comunisti europei. Il livello istituzionale che proponiamo appare il più adeguato in questo sforzo di analisi storico-politica di ricostruzione di eventi che caratterizzarono gli anni difficili post-bellici e del periodo della guerra fredda. Le rivelazioni di Vassili Mitrokhin, archivista del servizio segreto sovietico (KGB) offrono una occasione in più in questo sforzo di chiarezza sulla nostra storia, troppe volte caratterizzata da zone d'ombra che ancora permangono rispetto a tanti avvenimenti. Al Governo italiano va riconosciuto di aver consentito la conoscenza della documentazione ad un organismo parlamentare ed all'autorità giudiziaria. L'Italia, proprio per la particolare evoluzione democratica del sistema politico e per la capacità di rinnovamento attivata in questi anni dalla sinistra, può costituire la punta avanzata di una riflessione che dovrà necessariamente coinvolgere gli altri paesi europei, anche in considerazione del fatto che l'allargamento dell'Europa a quelli che una volta erano i paesi dell'ex Patto di Varsavia costituisce ormai un'area geopolitica

sempre più integrata. L'autorevolezza di una indagine istituzionale esclude qualsiasi possibilità di «processi sommari» o di ricerca di capri espiatori. La presente proposta è animata dalla ricerca di verità storiche in un clima costruttivo di sereno confronto che il Parlamento della Repubblica può assicurare.

Per rispondere a queste esigenze il presente disegno di legge, all'articolo 1, dispone l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul «dossier Mitrokhin» allo scopo di conoscere e valutare la dinamica degli eventi e il ruolo svolto da cittadini italiani collegati con le attività del Servizio segreto dell'ex Unione Sovietica.

L'articolo 2 limita a 21 parlamentari, incluso il Presidente, il numero dei componenti la Commissione, pur garantendo la rappresentanza di tutti i Gruppi, con l'obiettivo di mantenere i lavori di indagine in un ambito estremamente ristretto.

L'articolo 3 dispone che la Commissione operi con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 4 consente alla Commissione l'accesso a qualunque documento disponibile sulla materia oggetto dell'indagine, anche se coperto da segreto di stato o vincolato dal segreto d'ufficio.

L'articolo 5 dispone che il tempo a disposizione per il lavoro della Commissione sia limitato a sei mesi, al termine dei quali la stessa dovrà riferire per iscritto al Parlamento.

L'articolo 6 dispone l'urgenza dell'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di analizzare le carte contenute nel «*dossier Mitrokhin*» trasmesse al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (Sismi) dal Servizio parallelo britannico e da quelli ad essi collegati, al fine di poter studiare la validità della documentazione, valutare il reale peso dei presunti collegamenti stabiliti tra il KGB e cittadini italiani ed accertare le eventuali conseguenze prodotte negli avvenimenti interni della politica italiana.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente della Commissione è scelto, di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, acquisendo, se necessario, la documentazione relativa ad istruttorie ed inchieste in corso.

2. La Commissione si avvale dell'operato della polizia giudiziaria.

Art. 4.

1. Non può essere opposto alla Commissione nè il segreto di Stato, nè il segreto d'ufficio ed inoltre i documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto possono essere resi pubblici solo con l'accordo tra il Governo e la Commissione.

Art. 5.

1. La Commissione deve perentoriamente, terminare i suoi lavori entro sei mesi dall'insediamento, presentando, entro tale termine, la propria relazione scritta alle Camere.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.